



# COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)  
C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n. 0445/805080

COPIA

Rep. N. 23  
Del 30-06-21

Prot. 5620

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI).

Il giorno **trenta giugno duemilaventuno** nella sala delle adunanze consiliari.  
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione di **Prima**.

Fatto l'appello risultano:

CAPOVILLA PIERGILDO	P	ZORZI WALTER	P
ZORDAN SOFIA	A	ZANINI RONNIE	P
ZORDAN MARIA CRISTINA	P	DAL CASTELLO ALBERTA	P
DAL SANTO DIEGO	P	DAL SANTO MARCO	P
OSSATO DEBORA	A	DALL'OSTO STEFANO	P
ZORZI ERIK	A	ZORDAN ANDREA	P
POZZER GIUSEPPE	P		

Presenti 10, Assenti 3

DALLA VECCHIA MANUELA P

Assessore Esterno

Assiste alla seduta il VICESEGRETARIO comunale Signor MORO DONATA.

Il Sig. CAPOVILLA PIERGILDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto su riportato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

**ACQUISITI** i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;

**VISTO** l'art.42 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000;

**RITENUTO** di approvare la suddetta proposta;

**CONSIGLIERI PRESENTI** N. 10

**CONSIGLIERI ASSENTI** N. 3

**CON VOTI** 10 favorevoli espressi per alzata di mano.

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, 10 favorevoli espressi per alzata di mano;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 19.05.2014, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o

alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

Visti inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...).”.

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Cogollo del Cengio la somma di 13.364,00 euro;

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

In particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l'Amministrazione intende concedere le riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale;

- una riduzione, pari al 40% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 dello schema di variazione regolamentare allegato al presente atto, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti;

Rilevato che tale forma di intervento, a sostegno delle attività, il cui importo complessivo è quantificabile in 13.364,00 euro, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio con le risorse che verranno assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;

Visto il DPR n. 158/1999;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto lo Statuto Comunale;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000;

Acquisto altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Dato atto che l'argomento sarà esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28.06.2021;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare lo schema del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 39 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 7 del presente dispositivo;
- 4) di approvare le riduzioni:
  - nella misura del 40% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile), secondo quanto previsto nel Regolamento, per un importo stimato di 13.364,00 euro;
- 5) di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui al punto 4) saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- 6) di prevedere che le riduzioni di cui trattasi sono condizionate alla presentazione di apposita dichiarazione entro il 30.09.2021;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO**

**Provincia di Vicenza**

**IL REVISORE UNICO**

**PARERE SUL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

Il sottoscritto Revisore dei Conti

**Vista** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in atti, avente ad oggetto: "Modifica al regolamento sulla tassa rifiuti (TARI)"

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 738, della legge 27.12.2019, n.160 ha abolito, a decorrere dall'anno di imposta 2020, l'Imposta Comunale Unica (IUC);

- l'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che l'organo di revisione esprima il parere anche sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

- il D.lgs. n.116/2020, prevede nuove regole in materia ambientale con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo dei rifiuti;

**Verificata** la rispondenza del Regolamento proposto alle normative vigenti;

**Esaminata** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione del Regolamento in epigrafe;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**ESPRIME**

ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267


**PARERE FAVOREVOLE**

all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI).

Arcade, 28 giugno 2021

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Antonella Perazzetta





## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 16-06-21 N.20

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) .

---

Il sottoscritto Moro Donata, nella sua qualità di responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49 comma I del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

**ESPRIME**

il seguente parere di regolarità tecnica: Favorevole

Li, 28-06-21



Il Responsabile del servizio  
Moro Donata

---

Il sottoscritto Moro Donata, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000

**ESPRIME**

il seguente parere di regolarità contabile: Favorevole

Li, 28-06-21



Il Responsabile del servizio finanziario  
Moro Donata

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to CAPOVILLA PIERGILDO

Il VICESEGRETARIO  
F.to MORO DONATA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.

Cogollo del Cengio, li 16 LUG. 2021

Il Messo Comunale  
F.to Nicola Mioni

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO**

Cogollo del Cengio, li 16 LUG. 2021



Il Dipendente Addetto

---

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

è stata pubblicata per 15 giorni dal 16 LUG. 2021 ;

Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art.130 della Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale del Veneto n.22 del 09/11/2003)

Il Vicesegretario  
F.to MORO DONATA

---

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-06-2021

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00);

Cogollo del Cengio, li 16 LUG. 2021

Il Vicesegretario  
F.to MORO DONATA